

All'attenzione di tutti gli intermediari finanziari affiliati
all'OAD FSA/FSN

Bollettino informativo 1/2019

luglio 2019

-
- 1. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della LRD**
 - 2. Concetto di approccio basato sul rischio; elenco dei paesi a rischio**
 - 3. Criteri di rischio elevato in merito alle relazioni d'affari e alle transazioni**
 - 4. Promemoria: attività non autorizzata; sorveglianza delle persone affiliate**
 - 5. Controlli LRD 2019**
 - 6. Giurisprudenza recente: obbligo di comunicazione**
 - 7. LIiFi e LSF**
 - 8. Seminari 2019**
 - 9. MROS: rapporto d'attività e nuovo indirizzo**
 - 10. GAFI: Risk based guidance for legal professionals**

Care colleghe, cari colleghi,
Gentili signore, egregi signori,

1. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della LRD

Lo scorso 26 giugno il Consiglio federale ha pubblicato il proprio Messaggio concernente la modifica della LRD. Potete trovare il Messaggio, il comunicato stampa e il commento riassuntivo al link

https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-75603.html.

Tra le novità introdotte figurano quelle brevemente illustrate qui di seguito.

a. *Introduzione di determinati obblighi LRD per le persone che forniscono determinate prestazioni in relazione a società o a trust (“consulenti”)*

Il progetto di legge propone d'introdurre degli obblighi prescritti dalla LRD riguardo a determinate prestazioni specifiche in relazione alle società o ai trust. In questo contesto, una nuova categoria di persone sarà assoggettata alla LRD insieme agli intermediari finanziari e ai commercianti, ossia i «consulenti».

Gli obblighi si applicheranno alle prestazioni connesse alla costituzione, gestione o amministrazione di società di sede o di trust e all'organizzazione del conferimento di fondi

in questo contesto. Inoltre, essi si applicheranno alle prestazioni in relazione all'acquisto o alla vendita di società di sede e alla fornitura di un indirizzo o di locali destinati a fungere da sede di una società di sede o di un trust. Infine, questi obblighi dovranno altresì applicarsi alle prestazioni in relazione alla funzione d'azionista che agisce per conto di un'altra persona (nominee shareholder). Analogamente a quello applicabile ai commercianti, il regime proposto per i consulenti è più leggero rispetto a quello degli intermediari finanziari. Esso prevede degli **obblighi di diligenza** (verifica dell'identità della controparte, identificazione dell'avente diritto economico, allestimento e conservazione dei documenti, accertamenti, organizzazione adeguata), un **obbligo di sottoporsi al controllo di un'impresa di revisione** e un **obbligo di comunicazione**. Per contro, il progetto di legge non prevede l'obbligo di affiliazione a un OAD o di assoggettamento a un'altra vigilanza.

Quando la prestazione di «consulenza» è fornita da un avvocato o da un notaio, si dovrà ottemperare all'obbligo di comunicazione solamente se l'operazione comprende una transazione finanziaria o se i dati da comunicare non sono soggetti al segreto professionale. In tal modo, potrebbe risultare almeno parzialmente risolta la problematica relativa al rispetto del segreto professionale sollevata in riferimento all'avamprogetto di legge.

Si noti che l'obbligo di sottoporsi a un controllo effettuato da un'impresa di revisione potrà comportare una comunicazione da parte di detta impresa solo qualora l'impresa di revisione constatasse che l'avvocato o il notaio ha violato il proprio obbligo di comunicare pur avendone il dovere, ossia quando effettua una transazione finanziaria o agisce in altro modo al di fuori della propria attività tipica d'avvocato assoggettata al segreto professionale. Il fatto di prevedere che il controllo debba essere effettuato da parte di un terzo rimane problematico dal punto di vista del segreto professionale.

L'introduzione dei summenzionati obblighi relativi ai «consulenti» non cambia minimamente gli obblighi, considerevolmente più estesi, a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari. Per questi ultimi rimane invariato il sistema di controllo da parte di controllori avvocati o notai autorizzati dall'OAD e dalla FINMA.

b. Verifica dell'identità dell'avente diritto economico

Gli intermediari finanziari verificano già le indicazioni che ricevono in merito agli aventi diritto economico in funzione dell'approccio basato sul rischio; tuttavia, questo obbligo non è al momento espressamente menzionato nella legge. La modifica crea dunque una base legale esplicita.

c. Aggiornamento dei dati dei clienti

In pratica, l'obbligo di verificare periodicamente se le informazioni concernenti il profilo dei clienti sono ancora attuali e, se del caso, di aggiornarle è già prescritto dalla FINMA e dagli OAD. Non era tuttavia esplicitamente previsto dalla legge, mentre lo sarà d'ora in poi. La periodicità, l'estensione e il metodo della verifica e dell'aggiornamento dei dati dei clienti dipendono dal rischio.

d. Modifiche concernenti il sistema di comunicazione al MROS

Considerate le critiche sollevate nell'ambito della procedura di consultazione, il diritto di comunicare sarà alla fine mantenuto conformemente al progetto. La distinzione tra il diritto e l'obbligo di comunicazione sarà precisata tramite ordinanza. Si prevede che tale ordinanza tenga conto a questo riguardo dell'interpretazione giurisprudenziale della nozione di «fondati sospetti». Inoltre, sarà abolito il termine di 20 giorni lavorativi per il trattamento della comunicazione di sospetto da parte dell'Ufficio di comunicazione (MROS).

Infine, gli intermediari finanziari potranno terminare una relazione d'affari se non riceveranno risposta dal MROS entro un termine di 40 giorni dalla trasmissione della comunicazione di sospetto.

e. *Obbligo d'iscrivere a RC determinate associazioni*

Le associazioni che, quale attività principale, raccolgono o distribuiscono fondi all'estero a fini caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali dovranno iscriversi a RC e nominare un rappresentante domiciliato in Svizzera. Esse dovranno altresì tenere un elenco dei loro membri e dei loro indirizzi ed essere accessibili in qualsiasi momento in Svizzera.

f. *Abbassamento della soglia per il commercio di metalli preziosi e pietre preziose*

La soglia per il rispetto degli obblighi di diligenza in caso di pagamento in contanti nel commercio di metalli preziosi e pietre preziose, che è attualmente fissata a CHF 100'000, sarà abbassata a CHF 15'000. I metalli preziosi interessati sono l'oro, l'argento, il platino e il palladio e la nozione di «pietre preziose» comprende i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi e i diamanti.

2. *Concetto di approccio basato sul rischio; elenco dei paesi a rischio*

A seguito di vari scambi avvenuti nell'ambito di un processo di armonizzazione dei «paesi a rischio» a livello di sorveglianza degli intermediari finanziari svizzeri, l'elenco dei paesi a rischio è stato nuovamente modificato. D'ora in poi esso considera i paesi a rischio in base ai requisiti formulati dalla FINMA in questo settore. L'OAD fa riferimento all'elenco vincolante previsto nei «Requisiti minimi di audit LRD» validi per gli intermediari finanziari direttamente assoggettati alla FINMA.

L'elenco dei paesi a rischio comprende dunque i «mercati emergenti» e i «centri offshore», mentre gli Stati membri dell'UE, la Svizzera, il Liechtenstein e i «paesi industrializzati» non sono considerati paesi a rischio (eccettuata tuttavia l'Irlanda, cfr. sotto).

- «Centri offshore»: Anguilla, Antille, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, Cipro, Dakota del Sud, Delaware, Florida (Miami), Isole Cayman, Isola di Man, Isole Marshall, Mauritius, Isole Vergini britanniche, Irlanda, Jersey, Gibilterra, Guernsey, Hong Kong, Macao, Malta, Mauritius, Monaco, Nevis, Nevada, Panama, Seychelles, Singapore, e Wyoming.
- «Paesi industrializzati»: USA, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda.
- «Mercati emergenti»: restanti Stati.

Link al modulo di rilevamento LRD IFDS 2019 [elenco dei paesi alla voce «Dati»]:

https://www.finma.ch/it/~/_media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/2ueberwachung/pruefwesen-dufi/gwg-erhebungsformular-fuer-dufi-2019.xlsx?la=it

Questo elenco definito serve da base per la classificazione delle relazioni d'affari nel rapporto annuale. A titolo di promemoria, vi rendiamo attenti sul fatto che le valutazioni dei rischi rimangono assoggettate alle condizioni dei regolamenti interni degli intermediari finanziari e che sussiste sempre la riserva dell'apprezzamento soggettivo e individuale.

3. *Criteri di rischio elevato in merito alle relazioni d'affari e alle transazioni*

Si ricorda che ogni intermediario finanziario deve definire i criteri in base ai quali una relazione d'affari o una transazione comporta un rischio elevato. L'OAD ha aggiunto un criterio supplementare che può entrare in linea di conto: il fatto che l'avente diritto

economico, il detentore del controllo o il procuratore fornisca informazioni false, ingannevoli o volontariamente incomplete alla parte contrattuale.

4. Promemoria: attività non autorizzata; sorveglianza degli affiliati

Vi ricordiamo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione per qualsiasi attività «LRD» esercitata a titolo professionale (art. 14 LRD). L'autorizzazione ottenuta tramite l'affiliazione a un OAD deve estendersi a tutte le persone attive nell'ambito della LRD considerate «intermediari finanziari» secondo la LRD e la sua ordinanza ORD.

In proposito, vi invitiamo ad accertarvi regolarmente, e in particolare in caso di nuovi arrivi, che ogni persona sottoposta all'ambito di applicazione della relativa regolamentazione sia affiliata.

5. Controlli LRD 2019

Come comunicato nel precedente bollettino, nel 2018 l'OAD ha adottato qualche adeguamento del proprio concetto di sorveglianza. Come avrete potuto constatare, queste modifiche hanno in particolare altresì influito sul rapporto annuale 2018. Queste informazioni contribuiscono alla valutazione del profilo di rischio degli affiliati. Ciò considerato e al fine di garantire la migliore qualità possibile dei dati considerati per la classificazione degli affiliati, i controllori presteranno particolare attenzione alla verifica delle indicazioni che figurano nel rapporto annuale 2018. Inoltre, sarà posto l'accento sul rispetto dell'«Obbligo speciale di chiarimento» (cfr. artt. da 40 a 45 del Regolamento OAD FSA/FSN).

6. Giurisprudenza recente: obbligo di comunicazione

In riferimento alla DTF del 7 agosto 2018 già citata al punto 6 del bollettino informativo 2/2018, è utile precisare ancora un'altra conseguenza di questa decisione: l'intermediario finanziario non può rinunciare a comunicare solamente poiché sa che è già in corso un'inchiesta giudiziaria nel medesimo contesto. L'intermediario finanziario può rinunciare a una tale comunicazione solo se è certo che una comunicazione da parte sua non fornirà alcuna nuova informazione. In caso contrario, deve effettuare una comunicazione. Anche l'art. 60 del Regolamento dell'OAD lo prevede.

7. LIsFi e LSF

I membri attivi (FSA/FSN) e l'OAD FSA/FSN hanno deciso di non proseguire le loro analisi per l'ottenimento di un'autorizzazione quale «organismo di vigilanza» («OV») ai sensi delle due nuove leggi precitate.

Per contro, l'OAD intende proseguire gli scambi con i futuri «OV» al fine di facilitare il più possibile eventuali assoggettamenti degli affiliati a un OOV appropriato.

Si prevede che le ordinanze relative alla LIsFi e alla LSF saranno pubblicate nel mese di ottobre o novembre di quest'anno, cosicché l'entrata in vigore della LIsFi e della LSF potrebbe essere rinviata al 1° luglio 2020. È previsto un periodo transitorio di un anno.

Ci permettiamo di ricordare che per la maggior parte degli affiliati all'OAD FSA/FSN, che non sono attivi in qualità di trustee o gestori patrimoniali, non cambierà nulla; resteranno assoggettati alla sola LRD e la loro affiliazione all'OAD FSA/FSN non sarà messa in discussione.

Naturalmente vi terremo informati sugli sviluppi.

8. Seminari 2019

Formazione di base 2019		Formazione continua 2019	
Ginevra	giovedì, 12.09.2019	Ginevra	mercoledì, 11.09.2019
Lugano	giovedì, 10.10.2019		giovedì, 07.11.2019
Zurigo	mercoledì, 23.10.2019	Lugano	mercoledì, 09.10.2019
		Zurigo	martedì, 22.10.2019
		Basilea	giovedì, 21.11.2019
Formazione di base 2020		Formazione continua 2020	
Ginevra	mercoledì, 09.09.2020	Ginevra	martedì, 08.09.2020
Lugano	giovedì, 08.10.2020		mercoledì, 04.11.2020
Zurigo	mercoledì, 21.10.2020	Lugano	mercoledì, 07.10.2020
		Zurigo	martedì, 20.10.2020
		Olten	mercoledì, 18.11.2020

Iscrizioni e informazioni: <http://www.sro-sav-snv.ch> >formazione di base e formazione continua>seminari

9. MROS: rapporto d'attività e nuovo indirizzo

Nel suo rapporto d'attività 2018, il MROS presenta la propria analisi di una serie di interessanti esempi al capitolo «Tipologie»:

<https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/jb.html>

Inoltre, vi rendiamo attenti in merito alla lettera dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro concernente la modifica dell'indirizzo valida sin d'ora: Guisanplatz 1a, 3003 Berna (cfr. lettera MROS allegata).

10. GAFI: Risk based guidance for legal professionals

Lo scorso giugno il GAFI ha pubblicato una versione rivista della sua «Guidance for a risk based approach for legal professionals». Vi consigliamo di familiarizzare con questo testo applicabile a ogni avvocato, che sia intermediario finanziario o meno.

<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/Risk-Based-Approach-Legal-Professionals.pdf>

Restiamo volentieri a disposizione per rispondere a vostre eventuali domande.

Didier de Montmollin, responsabile dell'informazione OAD FSA/FSN.

Segretariato generale, Marktgasse 4, 3011 Berna, info@swisslawyers.com, tel. 031 313 06 00

Tedesco: Christian Lippuner, lippuner@advolippuner.ch, tel. 071 227 11 30

Francese: Didier de Montmollin, didier.demontmollin@dgepartners.com, tel. 022 761 66 66

Italiano: Pietro Crespi, pietro.crespi@crespi.ch, tel. 091 825 15 52

Disclaimer: l'OAD FSA/FSN si riserva la libertà d'informare su temi scelti, senza alcuna pretesa di esaustività. Oltre ai seminari e ai bollettini informativi, gli affiliati sono responsabili di mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di disporre delle informazioni necessarie alla buona conduzione delle proprie attività sottoposte alla LRD. Si ricorda in particolare l'utilità di abbonarsi alle newsletter delle autorità competenti in materia, in particolare del DFF, della FINMA, della SECO e del MROS.